

FOGLIO INFORMATIVO

FACTORING

(OPERAZIONI DI ACQUISTO E GESTIONE DEI CREDITI DI IMPRESA)

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

GENERALFINANCE s.p.a. (la "Società" o il "Factor")

Sede legale: Via Giorgio Stephenson, 43A - 20157 Milano - MI

Direzione Generale: Via Carso, 36 - 13900 Biella - BI

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale: 01363520022

Partita IVA: 01363520022 - Capitale Sociale 4.202.329,36 i.v.

Tel. +39 02 87158048 - e-mail: Generalfinance@pec.it (PEC)

Sito internet: www.generalfinance.it - Contatti: <https://www.generalfinance.it/contact>

Intermediario finanziario autorizzato all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico Bancario

Associata ad ASSIFACT - Associazione Italiana per il Factoring (www.assifact.it), Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it)

Aderente al sistema ABF - Arbitrato Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it)

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO EVENTUALMENTE INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome, Cognome: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

Qualifica:

- Dipendente della Società
- Agente in attività finanziaria (ex art.128-quater D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione: _____;
- Mediatore Creditizio (ex art.128-sexies D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione: _____;

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale il Factor acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri) vantati dal fornitore (Cedente) nei confronti di uno o più debitori, con la possibilità di ottenere il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. Il contratto può prevedere la facoltà in capo al Factor, previa richiesta del Cedente, di:

- assumere il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (*pro soluto*);
- accreditare, salvo buon fine, l'importo pari al valore nominale in linea capitale del credito ceduto (normalmente alla data di scadenza originaria del credito) e concedere ai debitori dilazioni di pagamento a titolo oneroso (*maturity*).

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela. Salvo diverso accordo, le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al Factor. Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Descrizione del servizio.

In questo tipo di operazioni il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti rimane a carico del Cedente.

Rischi a carico del cliente (Cedente)

Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto. In particolare, il Cedente garantisce la solvenza dei debitori ceduti, pertanto, nel caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, di un credito alla scadenza o qualora si possa presumere che il debitore non pagherà, il Cedente dovrà restituire al Factor le somme eventualmente erogategli a titolo di corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data di restituzione e le spese. Il Factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. A titolo esemplificativo, il debito del Cedente per eventuali somme erogate a titolo di corrispettivo dei crediti ceduti potrà essere compensato con il credito derivante dall'erogazione di ulteriori pagamenti anticipati e/o a scadenza del corrispettivo relativo ad altri crediti.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, etc.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni di tardato pagamento / plus factoring fino alla data dell'effettivo incasso del credito, a remunerazione dell'ulteriore attività svolta dal Factor nei confronti del debitore per ottenere i pagamenti. Le commissioni tardato pagamento / plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring). Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cedente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni l'acquisto e la gestione dei crediti commerciali vantati verso determinati debitori, previamente identificati, avviene con assunzione del rischio, da parte del Factor, del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle condizioni di cui al plafond Pro Solutum definito per ciascun debitore. Nelle operazioni pro soluto il

pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Rischi a carico del cliente (Cedente)

Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri), e assume le obbligazioni previste dal contratto. Ad esempio, l'obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al Cedente anche in presenza di revoca, sospensione del plafond Pro Soluta, nonché per tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino a che il Factor non abbia estinto il proprio rischio. L'inadempimento delle obbligazioni previste in contratto legittima il Factor a richiedere l'immediata restituzione delle somme eventualmente erogate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati dal Factor, e determina inoltre l'inefficacia del plafond Pro Soluta accordato con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al Cedente. In caso di mancato utilizzo, anche parziale, del plafond Pro Soluta concesso, di volta in volta vigente, può essere richiesta dal Factor, se prevista nel contratto, la commissione di mancato utilizzo plafond Pro Soluta. Il Factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio: interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardo pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, etc.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni di ritardo pagamento / plus factoring fino alla data del relativo incasso o, se anteriore, fino alla data del pagamento del corrispettivo dei crediti eventualmente ceduti pro soluto. Le commissioni ritardo pagamento / plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring). Il rischio di revocatoria e/o inefficacia degli incassi pervenuti dai debitori è a carico del Cedente. Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cedente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni il Factor acquista e gestisce i crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori provvedendo, alla data convenuta tra Factor e Cedente (normalmente alla data di scadenza originaria del credito ceduto) all'accredito, salvo buon fine (di seguito, anche "maturazione"), di un importo pari al valore nominale in linea capitale, del credito ceduto, nei limiti del plafond di credito concesso sul debitore ceduto. Previa autorizzazione del Cedente, sui crediti ceduti il Factor può concedere ai debitori dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei crediti può essere anche operato con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto), nei limiti ed alle condizioni dei plafond Pro Soluta definiti per ciascuno di essi, così come disciplinato dalle condizioni generali del contratto di factoring.

Rischi a carico del cliente

Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento da parte del debitore alla scadenza della dilazione di pagamento, legittima il Factor ad esigere l'immediata restituzione delle somme eventualmente già corrisposte al Cedente, in relazione ai crediti ceduti e non ancora incassati in esecuzione dell'accordo maturity, riaddebitando il relativo importo in capo al Cedente, con valuta pari a quella dell'accredito salvo buon fine. Il Factor, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere in qualsiasi momento l'accredito salvo buon fine dei crediti ceduti per un periodo massimo di giorni come espressamente pattuiti nell'accordo maturity. Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cedente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AI SERVIZI

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del cliente).

ID	%	gg fissi	descrizione
140	11,725	00,00 2	Interessi a tasso fisso
140	11,725	00,00 2	Interessi a tasso variabile
115	1,500	00,00 ===	Maggiorazione interessi se forma pagamento BB o RD
137	2,5	00,00 ===	Commissione factoring
141	1,080	00,00 ===	Commissione flat factoring per Crediti con scadenza maggiore di 120 gg
142	0,600	00,00 ===	Commissione flat factoring per Crediti con scadenza maggiore di 180 gg
145	0,900	00,00 ===	Commissione factoring flat
85	2	00,00 ===	Commissione Pro-soluta
26	===	84,00 ===	Spese Plafond "Italia"
132	===	216,00 ===	Spese Plafond "Estero"
67	===	10,80 ===	Spese postali
136	===	6,00 ===	Spese per notifica Lettera di Inizio Rapporto (LIR)

133	===	4,80	===	Spese per comunicazioni elettroniche
135	===	1,20	===	Spese per comunicazioni tramite GeneralWEB
5	===	18,00	===	Spese riga
99	===	12,00	===	Spese per gestione pratica
94	===	6,00	===	Spese per documentazione Liquidazione
91	===	6,00	===	Spese per messa a disposizione fondi Liquidazione
96	===	6,00	===	Spese per invio dettagli disposizioni di pagamento
101	===	3,60	===	Spese per incasso
33	===	18,00	===	Spese corriere
143	15,600	00,00	===	Interessi di tardato pagamento a tasso fisso
143	15,600	00,00	===	Interessi di tardato pagamento a tasso variabile
138	0,600	00,00	===	Commissione plusfactoring
144	1,200	00,00	===	Commissione plusfactoring su Crediti scaduti da oltre 30 (trenta) giorni
15	===	36,00	===	Spese scadenza non pagata/ richiamo/ritiro/proroga
31	===	00,00	===	Spese bancarie o di protesto
20	===	36,00	===	Spese per comunicazione scritta
21	===	96,00	===	Spese sollecito pagamento
22	===	180,00	===	Spese intimazione pagamento
107	===	156,00	===	Spese per certificazione/asseverazione di documenti
109	===	60,00	===	Spese per notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario
108	===	60,00	===	Spese per ricerche di archivio e duplicazione di documenti
131	===	100,00	===	Canone GeneralWEB

(*) pari a quanto addebitato dalla banca

Valute sugli incassi di crediti scaduti, riemissioni o proroghe:

	===	===	===	Contanti
	===	===	===	Bonifico bancario
	===	===	5	Assegno circolare
	===	===	9	Assegno bancario
	===	===	20	Tutte le altre forme di pagamento (tratte, cambiali, Ri.Ba.)

Successivamente all'incasso del credito, a seconda della forma tecnica utilizzata dal Debitore per il pagamento, la Liquidazione potrà essere richiesta, decorsi i seguenti termini (giorni scarico SBF):

- incasso di contanti (CON): il giorno successivo a quello di accredito sul C/C della Società;
- incasso mediante bonifico bancario (BB): il giorno successivo a quello di accredito sul C/C della Società;
- incasso di assegno circolare (AC): 3 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza;
- incasso di assegno bancario Italia (RD): 8 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza;
- incasso di assegno bancario estero (RDE): il giorno successivo a quello di accredito sul C/C della Società;
- incasso mediante Ri.Ba. (RiBa): 6 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza;
- incasso di cambiale ordinaria (CO): 60 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza;
- incasso di cambiale tratta (CT): 60 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

A tutti gli importi Erogati o Liquidati al Cedente mediante bonifico bancario (BB) saranno applicati anche i giorni di valuta applicati dal Sistema Bancario .

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti dal Factor per le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo su contratti, documenti contabili ecc. ed IVA, in quanto dovuta, in misura tempo per tempo vigente.

Legenda:

ID	descrizione	note applicative
140	Interessi a tasso fisso	tasso di interesse convenzionale nominale annuo applicato dalla data di Erogazione fino alla data di scadenza del credito, maggiorato del numero di giorni di valuta fissi indicato.
140	Interessi a tasso variabile	tasso di interesse annuo, addebitato anticipatamente con le modalità dello sconto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di scadenza del credito ceduto, maggiorato del numero di giorni di valuta fissi indicato. È calcolato mensilmente, applicando all'Euribor a 3 mesi (EUR3M) uno spread fisso. Per il calcolo viene considerato l'EUR3M base 365 rilevato al penultimo giorno lavorativo del mese precedente, arrotondato alla seconda cifra decimale, come pubblicato su "Il Sole 24 ORE" (o, se non disponibile, su altra fonte di informativa finanziaria equivalente) e con un valore minimo (floor) pari allo 0,00% (zerovirgolazerozeropercento). Qualora la somma di EUR3M e spread dovesse determinare il superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, esso si intende automaticamente ridotto entro la misura del tasso soglia di riferimento in vigore alla data di applicazione.
115	Maggiorazione interessi se forma pagamento BB o RD	maggiorazione del tasso di interesse convenzionale per i pagamenti di crediti ceduti effettuati con bonifico bancario (B.B.) o con rimessa diretta (R.D.)
137	Commissione factoring	costo di gestione, applicato sul valore nominale del Credito, calcolato in funzione alla durata del Credito (da intendersi come il periodo intercorrente tra la Data Conferma e la scadenza di pagamento del Credito, con un minimo convenzionalmente stabilito di trenta giorni). E' addebitato interamente per ogni periodo di 30 giorni in cui si scompone la durata del credito e proporzionalmente, per ciascun giorno residuo, sino alla scadenza di pagamento
141	Commissione flat factoring per Crediti con scadenza maggiore di 120 gg	commissione addebitata qualora la scadenza del credito ceduto sia superiore a centoventi giorni, a partire dalla Data Conferma Pratica [nota 1]
142	Commissione flat factoring per Crediti con scadenza maggiore di 180 gg	commissione addebitata qualora la scadenza del credito ceduto sia superiore a centottanta giorni, a partire dalla Data Conferma Pratica [nota 1]
145	Commissione factoring flat	costo di gestione una tantum ed alternativo alla Commissione factoring [id137], applicato sul valore nominale del Credito qualora la scadenza di pagamento del Credito coincida con la Data Conferma
85	Commissione Pro-soluto	calcolata sull'importo nominale del credito ceduto e applicata nei casi in cui la Società assume il rischio di mancato pagamento (cessione Pro Soluto)
26	Spese Plafond "Italia"	per ogni informazione/rinnovo di informazione su ciascun nominativo avente sede legale in Italia
132	Spese Plafond "Estero"	per ogni informazione/rinnovo di informazione su ciascun nominativo avente sede legale in uno Stato estero
67	Spese postali	per l'invio di documenti/plichi/corrispondenza mediante il servizio postale
136	Spese per notifica Lettera di Inizio Rapporto (LIR)	per la notifica della Lettera di Inizio Rapporto mediante servizio postale
133	Spese per comunicazioni elettroniche	per l'invio di documenti/corrispondenza mediante sistemi elettronici
135	Spese per comunicazioni tramite GeneralWEB	per la messa a disposizione di documenti/ corrispondenza mediante GeneralWEB
5	Spese riga	applicate a ciascuna singola scadenza di pagamento
99	Spese per gestione pratica	applicate a ciascuna pratica di cessione per la sua gestione amministrativa
94	Spese per documentazione Liquidazione	per l'invio della documentazione (dettaglio e riepilogo) delle operazioni di liquidazione
91	Spese per messa a disposizione fondi Liquidazione	per ogni pagamento effettuato a favore del Cedente all'atto della Liquidazione
96	Spese per invio dettagli disposizioni di pagamento	per l'invio di documentazione descrittiva o attestante l'effettuazione di disposizioni di pagamento

ID	descrizione	note applicative
101	Spese per incasso	per la gestione amministrativa dell'incasso di ciascuna riga pratica
33	Spese corriere	per l'invio di documenti/plichi/corrispondenza mediante corriere
143	Interessi di tardato pagamento a tasso fisso	tasso di interesse convenzionale addebitato al Cedente a partire dal giorno in cui sorge, a suo carico, l'obbligo di restituzione al Factor di somme, a qualsiasi titolo dovute
143	Interessi di tardato pagamento a tasso variabile	tasso di interesse annuo, addebitato per il periodo intercorrente tra il giorno in cui sorge l'obbligo di restituzione al Factor di somme, a qualsiasi titolo dovute, e la data di pagamento. È calcolato mensilmente, applicando all'Euribor a 3 mesi (EUR3M) uno spread fisso. Per il calcolo viene considerato l'EUR3M base 365 rilevato al penultimo giorno lavorativo del mese precedente, arrotondato alla seconda cifra decimale, come pubblicato su "Il Sole 24 ORE" (o, se non disponibile, su altra fonte di informativa finanziaria equivalente) e con un valore minimo (floor) pari allo 0,00% (zerovirgolazerozeropercento). Qualora la somma di EUR3M e spread dovesse determinare il superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, esso si intende automaticamente ridotto entro la misura del tasso soglia di riferimento in vigore alla data di applicazione.
138	Commissione plusfactoring	costo aggiuntivo di gestione, applicato sul valore nominale del Credito in caso di suo mancato pagamento alla scadenza originale, calcolato in funzione alla durata del Credito (da intendersi come il periodo intercorrente tra la Data di scadenza e la data del pagamento del credito) e addebitato per ogni mese (convenzionalmente di 30gg) o frazione di mese
144	Commissione plusfactoring su Crediti scaduti da oltre 30 (trenta) giorni	importo integrativo che si aggiunge alla Commissione plusfactoring nel caso in cui il mancato pagamento del Credito si protragga oltre 30 (trenta) giorni dalla sua scadenza originale
15	Spese scadenza non pagata/richiamo/ritiro/proroga	addebitate per ciascuna scadenza "salvo buon fine" non pagata tempestivamente dal Debitore ceduto o in caso di richiamo di effetti mandati all'incasso o di loro ritiro o per ciascuna proroga di scadenza oltre al rimborso delle eventuali spese bancarie addebitate alla Società'
31	Spese bancarie o di protesto	rimborso delle spese bancarie o di protesto addebitate alla Società'
20	Spese per comunicazione scritta	per l'invio di ogni comunicazione scritta, escluse quelle per le quali già previsto uno specifico addebito
21	Spese sollecito pagamento	per ogni sollecito di pagamento scritto
22	Spese intimazione pagamento	per ogni intimazione di pagamento scritta
107	Spese per certificazione/asseverazione di documenti	applicata solo in caso di adempimento necessario
109	Spese per notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario	applicata solo in caso di adempimento necessario
108	Spese per ricerche di archivio e duplicazione di documenti	addebitate per ricerche d'archivio e per evadere le richieste del Cedente volte ad ottenere copie di documentazione
131	Canone GeneralWEB	canone per l'utilizzo della piattaforma web (GeneralWEB) che consente di accedere in autonomia ai servizi resi dalla Società' tramite un Portale dedicato

note

[1] A titolo di esempio: ad un credito avente scadenza calcolata a partire dalla Data Conferma Pratica pari a 190 giorni, saranno applicabili sia la condizione ID 141, sia la condizione ID 142.

ASSENZA DI COMPENSI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE A CARICO DI QUEST'ULTIMO.

Le convenzioni eventualmente in essere tra la Società e terzi soggetti segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il cliente (Cedente) è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con la Società o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione, fatto salvo il pagamento di eventuali servizi di consulenza non direttamente collegati all'attività di mediazione.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge usura (L.108/1996), indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge, il calcolo del tasso deve tener

conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Il tasso pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali della Società o nel sito internet della stessa (www.generalfinance.it), alla sezione "Trasparenza".

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 29 Durata del contratto e recesso.

Il Contratto ha durata indeterminata. È facoltà delle Parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata all'altra parte, senza obbligo di motivazione. Il Cedente, inoltre, ha diritto di recedere ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (TUB).

Art. 31 Effetti dello scioglimento del rapporto contrattuale.

Lo scioglimento del Contratto, a qualsiasi titolo, causa o ragione non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle Cessioni di Credito già perfezionate, sia se aventi ad oggetto Crediti già sorti, sia se aventi ad oggetto Crediti futuri, che continueranno ad essere regolate dal presente Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Cedente. In particolare, qualora il Cedente abbia sottoscritto, con riferimento a singoli Debitori, la Lettera di Inizio Rapporto (LIR), lo scioglimento del Contratto, a qualsiasi titolo, causa o ragione non ne pregiudicherà la validità e l'efficacia per tutto il periodo di tempo, successivo allo scioglimento del Contratto, in essa pattuito.

Lo scioglimento del Contratto determina l'obbligo del Cedente di restituire immediatamente al Factor i Corrispettivi ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti non ancora incassati. Salvo diverso accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i Crediti ceduti al Factor, ivi compresi, quindi, anche i Crediti futuri disciplinati dalla Lettera di inizio Rapporto (LIR), fatto comunque salvo quanto previsto nell'Art. 17 "Richiesta di pagamento anticipato del Corrispettivo", relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Cedente.

Ad avvenuta restituzione di detti Corrispettivi, le Cessioni dei relativi Crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi, commissioni, compensi, spese e altre eventuali competenze previsti nel Documento di Sintesi (e nei suoi successivi aggiornamenti).

Art. 42 Controversie tra il cliente e il Factor.

Nel caso in cui sorga una controversia con il Factor relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, il cliente può presentare un reclamo al Factor per lettera raccomandata a.r. (Ufficio Reclami, Via Carso n. 36, 13900 Biella) ovvero per via telematica (ufficioreclami@generalfinance.it). Il Factor deve rispondere entro trenta giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è scaricabile dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito del Factor www.generalfinance.it, sezione "Trasparenza".

Art. 43 Legge applicabile e Foro competente.

Il presente Contratto e le successive Cessioni di Credito da esso dipendenti sono regolate dalla legge italiana.

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti Cessioni di Credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Biella (BI).

Generalfinance s.p.a.